



Ente Regionale
per il Diritto
allo Studio
Universitario
del Piemonte

REGOLAMENTO

PER L'ESONERO E IL RIMBORSO
DELLA TASSA REGIONALE
PER GLI ISCRITTI AL DOTTORATO
DI RICERCA

ANNO ACCADEMICO 2013/2014



ART. 1 DESTINATARI

¹ In conformità ai criteri fissati dalla Regione Piemonte per l'a.a. 2012/13, approvati con D.G.R. n. 30-3920 del 29.05.2012

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario¹, per l'anno accademico 2013/14, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che beneficiano di una borsa di studio erogata dai rispettivi Atenei (a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private) e in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dal successivo art. 2 del presente Regolamento.

Tale esonero viene concesso per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

Nel caso in cui per motivi d'iscrizione al corso di studi lo studente si ritrovi nella condizione di versare anticipatamente l'importo della tassa regionale, può richiederne il rimborso.

ART. 2 REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito indicato come ISEE), o sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente integrato con gli ulteriori criteri fissati dall'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001 (di seguito indicato come ISEEU). Possono ottenere l'esonero dalla tassa regionale gli studenti il cui nucleo familiare abbia l'ISEE o l'ISEEU non superiore a **€ 19.596,00**. Sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (di seguito indicato come ISPE) superi il limite di **€ 33.068,00**.

Le modalità di determinazione dei suddetti indicatori sono definite dagli art. 6 e 7 per gli studenti dell'unione europea, gli studenti provenienti da paesi extra unione europea devono far riferimento art. 26 comma 3. del Bando per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2013/2014.

Possono confermare i dati economici solo ed esclusivamente gli studenti che abbiano prodotto l'attestazione ISEE / ISEEU presso l'Edisu per l'anno accademico **2011/12 oppure 2012/13** per il servizio ristorazione ed altri contributi (es. mobilità internazionale, borsa di studio) e le cui condizioni economiche e familiari non siano variate.

Non è prevista la conferma dei dati economici per chi ha presentato la sola riduzione tasse universitarie.

ART. 3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta deve essere redatta sull'apposito modulo disponibile su www.edisu.piemonte.it con in allegato:

- fotocopia dell'attestazione ISEE/ISEEU (**redditi 2012** per gli studenti che presentano i dati per la prima volta).
- fotocopia della ricevuta attestante il pagamento della tassa regionale, qualora abbia già provveduto al medesimo.
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità in caso di invio per posta.

Lo studente dovrà essere consegnata:

- presso gli sportelli Edisu di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli (gli indirizzi e gli orari sono sul retro del presente regolamento)
- via posta al seguente indirizzo: Edisu – Via Madama Cristina 83, 10126 Torino. In tal caso, per il rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro postale di partenza.


ART. 4 TERMINI DI SCADENZA E MODALITÀ DI RIMBORSO


- **La domanda** deve essere presentata entro il **1 aprile 2014**.
- **Gli esiti** saranno pubblicati, compatibilmente con i tempi di espletamento delle procedure, entro il **15 maggio 2014** sul sito: www.edisu.piemonte.it.
- **Il rimborso** è previsto per i richiedenti nei successivi **60 giorni**, tramite accredito su conto corrente (che deve essere obbligatoriamente intestato o cointestato allo studente). In assenza di conto corrente verrà emesso un assegno circolare da ritirare secondo le modalità che saranno comunicate via e-mail.

ART. 5 INFORMATIVA²

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso di operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla concessione dell'esonero, a finalità statistiche ed all'accertamento sulle condizioni economiche e sul requisito di merito. La resa dei dati

² Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196, "codice in materia di dati personali".





richiesti è obbligatoria per la richiesta del beneficio; alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal medesimo. I dati potranno essere comunicati agli Atenei Piemontesi ed all'Amministrazione Finanziaria per realizzare le finalità del trattamento e, limitatamente ai dati anagrafici, all'Istituto di Credito al fine della liquidazione degli importi monetari. In relazione ai dati in oggetto all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lvo n.196/2003. Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che:

- i dati trattati sono tutti quelli eventualmente necessari per la valutazione della particolare condizione dello studente ai fini dell'istruzione della pratica
- in particolare può essere trattato lo stato di portatore di handicap o invalido civile e la relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio o dei soggetti componenti il nucleo familiare di appartenenza. Il titolare del trattamento dei dati è Edisu, Via Madama Cristina 83, Torino.

ART. 6 CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici. L'Edisu controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica.

SANZIONI

Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del richiedente, al fine di fruire dei benefici, il medesimo decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000), fatti salvi ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

In particolare le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno segnalati da parte dell'Edisu all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale sussistenza dei suddetti reati.

Torino, 23 dicembre 2013

Il Direttore
(ing. Emanuele Pillitteri)

Il Presidente
(dott. Umberto Trabucco)



TORINO

SPORTELLO UNICO

Via Giulia di Barolo 3/bis, 10124 Torino
lun, ven 9.00-11.00
mar, mer, gio 9.00-11.00/13.30-15.00

PIEMONTE

SPORTELLI

ALESSANDRIA

Via Pontida 4, 15100 Alessandria
Tel. 0131.276511
lun, ven 9.00-11.00
mar, mer, gio 9.00-11.00/13.30-15.00

CUNEO

Via Santa Croce 7, 12100 Cuneo
Tel. 0171.456901
da lun a ven 9.00-11.00
mar, mer, gio 9.00-11.00/13.30-15.00

NOVARA

Via Perrone 9, 28100 Novara
Tel. 0321.375111
lun, ven 9.00-11.00
mar, mer, gio 9.00-11.00/13.30-15.00

VERCELLI

Via Q. Sella 5, 13100 Vercelli
Tel. 0161.604612
lun, ven 9.00-11.00
mar, mer, gio 9.00-11.00/13.30-15.00

EDISU PIEMONTE: www.edisu.piemonte.it

E-MAIL: edisu@edisu-piemonte.it

CALL CENTER: 011 652 27 01

